CAMERA DEI DEPUTATI N. **2470**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIRELLI, DE MARIA

Delega al Governo per la revisione del regime fiscale e previdenziale dei componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di un genitore

Presentata il 19 giugno 2025

ONOREVOLI COLLEGHE E COLLEGHI ! – La presente proposta di legge riguarda le famiglie colpite dalla tragedia della morte prematura di un genitore che, oltre a dover subire un lutto, perdono, sotto il profilo fiscale, lo stato di « famiglie », e acquisiscono quello di persone conviventi, non legate da rapporti familiari. Infatti, a fini fiscali, il genitore superstite è analogo a un « *single* », arricchito dal trattamento pensionistico dovuto al coniuge deceduto, perdendo, quindi, la possibilità di accedere alle detrazioni per i figli. Allo stesso tempo, questi ultimi acquisiscono lo stato di « minori percettori di reddito » e, quindi, perdono il diritto alle tutele previste per la condizione di figlio. Siamo di fronte all'assurdo: chi è reso fragile dal dolore e oltretutto in ovvie difficoltà economiche è ingiustamente penalizzato dallo Stato anziché essere maggiormente tutelato.

È certamente apprezzabile l'avvenuta approvazione della legge 1° aprile 2021, n. 46, recante delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale, che ha cercato di riordinare la materia delle misure a sostegno della famiglia, anche perché finalizzata anche a porre rimedio alle aporie create da una legislazione spesso confusa e disordinata, ma non è sufficiente a risolvere il tema delle cosiddette « famiglie vedove », ossia le famiglie in cui uno dei genitori è deceduto, e dei minori orfani, che la presente proposta di legge si propone di affrontare.

La prima criticità concerne la perdita del diritto al riconoscimento di figli fiscal-

mente a carico. Per la legge, infatti, gli orfani divengono contitolari con il genitore superstite della pensione indiretta. Gli orfani hanno, quindi, di fatto, un reddito proprio e a livello fiscale non si tiene conto della causa di tale reddito, ossia la morte del genitore, né della minore età dei soggetti. Ciò comporta che il genitore superstite perde tutte le tutele che l'ordinamento nazionale, la Costituzione (articoli 2, 3, 29, 30 e 31), e l'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, attribuiscono di diritto alla famiglia e ai minori. Invece, l'ordinamento attuale di fatto considera il genitore superstite come un soggetto che non ha nessun rapporto di filiazione con il proprio figlio, con la conseguenza facilmente immaginabile di un grave impoverimento di tali famiglie che incide proprio sulla gestione del reddito familiare.

L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fissa in 2.840,51 euro il limite entro cui una persona può essere considerata fiscalmente a carico del genitore. Per effetto di una modifica apportata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (articolo 1, comma 252), tale limite è stato elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni. Si tratta di un passo avanti rispetto alla situazione precedente, ma si deve considerare che tale cifra (lorda) viene praticamente quasi sempre superata dagli orfani, con la conseguenza, appunto, di renderli non più fiscalmente a carico del genitore superstite, il quale non può accedere alle detrazioni fiscali per i figli e si trova nell'impossibilità di usufruire delle detrazioni per spese mediche, scolastiche e sportive. Appare di tutta evidenza l'anomalia normativa e che crea una figura fiscale ingiustificata, quale quella del minore orfano con reddito proprio. L'articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha stabilito una franchigia di 1.000 euro per gli orfani. Ciò ha permesso a molte famiglie di veder riconosciuti fiscalmente a carico i propri figli orfani, almeno per l'anno 2017, ma certamente si tratta di una situazione che deve essere affrontata in maniera sistematica e non temporanea.

Un'ulteriore criticità riguarda il caso dei minori che ereditano somme di denaro dal genitore deceduto. Spesso queste somme sono vincolate per ordine del giudice tutelare in un conto corrente, il cui valore di giacenza media è, però, considerato ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); questo determina un aumento del valore dell'ISEE stesso da cui consegue, ove venga superata la soglia dei 40.000 euro, l'esclusione di tali « nuclei familiari » dalla platea dei soggetti aventi diritto all'erogazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Il calcolo dell'ISEE nelle modalità suddette appare irrazionale in quanto le somme di denaro summenzionate sono giacenti, vincolate, indisponibili e, quindi, non dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito familiare annuale. Si crea perciò un paradosso: i componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di uno dei genitori, che dovrebbero essere tutelati più di altri soggetti, sono di fatto privati di uno strumento di sostegno. Non si può parlare di universalità della legge se si escludono dei minori per il solo fatto di essere orfani e titolari di una quota parte di pensione indiretta, tenendo anche conto del fatto che la situazione, già di per sé grave, rischia di essere ulteriormente peggiorata quando vi siano minori disabili in famiglia.

Questa situazione, come le altre esposte nella presente relazione, fanno ritenere che sia necessario giungere alla definizione di una categoria specifica di « soggetti deboli » a cui riconnettere tutele specifiche sia per quanto riguarda la fiscalità familiare, ad esempio mantenendo la non cumulabilità dei redditi anche dopo la morte del coniuge ovvero non considerando il minore alla stregua di un percettore di reddito ordinario, sia per quanto riguarda il riconoscimento della condizione di fragilità e quindi di maggiore tutela per tali famiglie colpite da un lutto che necessitano del sostegno

dello Stato. In Italia, infatti, non esiste uno *status* di orfano o vedovo quali categorie generali e quindi nemmeno una normativa posta a tutela di tali « soggetti deboli » che necessitano, a causa dell'evento tragico che li ha colpiti, di misure di tutela economica e sociale.

Un caso particolare, poi, riguarda la Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, cosiddetta « legge Dini », relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici, che si applica qualora un coniuge rimanga vedovo. In base alla legge, per la reversibilità della pensione, è necessario che il coniuge deceduto abbia versato i contributi previdenziali per almeno sedici anni come tutti i lavoratori. Qualora egli dovesse morire prima nulla spetterebbe ai familiari superstiti. Inoltre, anche qualora il coniuge deceduto dovesse aver raggiunto la citata quota minima di contribuzione, al coniuge superstite spetterebbe l'intero ammontare della pensione indiretta di reversibilità solo in presenza di figli minori, altrimenti l'importo di quest'ultima sarebbe decurtato del 40 per cento. Qualora il coniuge superstite sia un lavoratore, l'ammontare dell'assegno pensionistico, calcolato sempre secondo i contributi versati in vita dal coniuge deceduto e sempre nella misura del 60 per cento, viene ulteriormente decurtato del 25 per cento, del 40 per cento o del 50 per cento secondo i parametri, obsoleti e decontestualizzati essendo riferiti al vecchio conio, stabiliti dalla citata Tabella F della legge n. 335 del 1995.

Vi sono anche situazioni « inspiegabili » che vedono trattamenti diversi tra orfani, in particolare per quel che riguarda gli orfani maggiorenni, i quali mantengono il diritto alla loro quota di pensione solo se studiano e se meritevoli, condizione non prevista in altre situazioni. Ciò comporta, nel caso in cui essi siano iscritti a un corso di studi universitari, che non è loro concesso di completare gli studi fuori termine, pena la perdita del diritto alla pensione di reversibilità. In più, proprio questa pensione, impedisce di fatto ai figli di genitori vedovi di lavorare, perché anche un reddito di piccola entità, cumulato alla pensione, potrebbe determinare il superamento della soglia per essere considerati ancora a carico del genitore.

Infine, si deve ricordare che la legge 11 gennaio 2018, n. 4, cosiddetta « legge Cirinnà », ha previsto giustamente delle misure in favore dei figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge (anche se separato o divorziato), dal *partner* di un'unione civile (anche se cessata) o da persona che è ovvero è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza. Si tratta di circostanze terribili, ma è ragionevole ritenere che anche chi si trovi nella condizione di orfano pur non avendo subito il trauma della violenza debba ricevere un trattamento analogo.

Per la complessità delle situazioni sopra richiamate e degli interventi legislativi necessari, la presente proposta di legge prevede una delega al Governo finalizzata alla risoluzione di tali criticità attraverso la revisione della legislazione in materia di regime fiscale e previdenziale dei componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di un genitore, in quanto soggetti deboli e meritevoli di tutela particolare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione del regime fiscale e previdenziale dei componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di un genitore, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere il mantenimento dei benefìci fiscali spettanti per i figli a carico, senza vincoli di età, in favore dei componenti superstiti di famiglie con figli a seguito del decesso di un genitore, modificando la natura del reddito percepito dai figli medesimi;

b) disporre misure che equiparino la condizione del genitore lavoratore superstite a quella dei genitori entrambi titolari di redditi di lavoro, fermo restando il riconoscimento di una pensione indiretta derivante dai contributi previdenziali versati dal genitore lavoratore deceduto;

c) modificare la disciplina dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, prevedendo che le somme ereditate da figli minorenni del genitore deceduto siano escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) prevedere tutele specifiche in favore dei componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di un genitore attraverso il riconoscimento delle medesime misure in materia di fiscalità previste per le famiglie nonché procedere all'istituzione di specifiche categorie di soggetti deboli, quali gli orfani e i vedovi, di cui fanno parte i figli di genitore deceduto e il genitore superstite, alle quali

destinare misure di sostegno economiche e sociali;

e) apportare le necessarie modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento alla Tabella F allegata alla citata legge, al fine di aumentare le percentuali di cumulabilità del trattamento di reversibilità in favore dei componenti superstiti di famiglie con figli minorenni a seguito del decesso di un genitore nonché introdurre disposizioni volte a impedire che il coniuge superstite sia obbligato al pagamento delle imposte sul reddito, sul trattamento di reversibilità e sul relativo cumulo;

f) estendere ai figli maggiorenni di genitore deceduto che frequentano un corso di studi universitario la disciplina del trattamento di reversibilità prevista in favore dei figli maggiorenni di genitori separati o divorziati;

g) estendere ai figli di genitore deceduto di cui alla presente legge, senza vincoli di età, i benefìci previsti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 4, in favore degli orfani per crimini domestici.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò risulti necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreti legislativi. Decorso il termine pre-

visto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

4. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 3, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

5. Qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari di cui ai commi 3 e 4 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo.

PAGINA BIANCA



19PDL0149360